Regione del Veneto
giunta regionale

Data. – 6 DIC. 2005 Protocollo N° (da citare nella risposta) 827825/48.03 Allegati N° 2

Oggetto Art. 9 L.r. 6 aprile 2001 n. 10. Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo – circolare regionale n. 10286 del 15.11.2002.

RACCOMANDATA A/R
Anticipata via fax al n. 041422023

Spett. le Comune di Mira
piazza IX Martiri
30034 Mira (VE)
c.a. Servizio Sviluppo Economico – Lavoro

In riferimento alla Vs. nota del 21 ottobre 2005, pari oggetto, si precisa quanto segue:

"La constatazione che l'art. 7, comma 4, lett. a) della l.r. 10/2001 (Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche) nulla disponga in merito al rilascio del tesserino di riconoscimento per la partecipazione ai mercatini dell'antiquariato a più operatori dello stesso nucleo familiare non può essere interpretata nel senso che tale divieto non sussista.

Il problema, infatti, non ha natura commerciale, bensì fiscale ed è noto come tale materia rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Al riguardo, sono assoggettate alla normativa IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, ove per imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa.

La definizione di "professione abituale", in particolare, come sottolineato da numerosi interventi giurisprudenziali e dal Ministero delle Finanze in più occasioni deve essere verificato di caso in caso.

Con riferimento al caso specifico, l'agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale del Veneto ha precisato che esercizio di impresa (sottoposto, quindi, alla normativa IVA con obbligo di tenuta dei registri contabili) si realizza nel caso in cui l'hobbysta partecipi a mercatini dell'antiquariato in tutto il territorio nazionale superando il limite delle sei volte di cui alla DGR 2956/2001 (nota prot. 39407/fisc.gen. del 18.10.2001).

Allo stesso modo, esercizio d'impresa (in questo caso familiare) potrebbe rilevarsi nel caso in cui il tesserino di hobbysta fosse rilasciato a più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare (Guardia di Finanza – Comando Regionale Veneto, nota prot. 52542/221 del 30.10.2001).

Stante quanto sopra, non potendo la legge regionale derogare alla normativa fiscale e tributaria vigente, è opportuno che il tesserino per gli hobbisty non sia rilasciato a più membri dello stesso nucleo familiare, come definito ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/1989 – Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente."

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE REGIONALE
Dr. Giancarla Niero

Via Pepe n. 2 – 30172 Venezia – Mestre
Ufficio Mercati
Rif.: dott.ssa Lara Fabris – tel. 0412794247 fax 0412794253
Direzione Commercio
Cod. Fisc. 80007580279 *P. IVA 02392630279*

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto
Cannaregio 1753 – 30121 VENEZIA

CONSULENZA GIURIDICA
Ufficio Fiscalità Generale
☎ 041/2409562-557 Fax 041/2409546
E-mail: Dre.Veneto@Finanze.it

Venezia, 18 OTT. 2001

Alla Regione Veneto
Direzione Commercio
VENEZIA

e, p.c., All' Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di
VENEZIA 1

Prot. n. 39407/Fisc. Gen.

OGGETTO: **IVA – IRPEF** - Mercati d'antiquariato e collezionismo – "operatori non professionali" – redditi diversi – condizioni per la sussistenza.

La legge regionale del Veneto n. 10 del 6 aprile 2001 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", all'articolo 9 disciplina i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, prevedendo che possano parteciparvi:

a) operatori che esercitano attività commerciale in modo professionale;
b) operatori che non esercitano attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.

La Regione Veneto, nell'intento di predisporre un provvedimento attuativo della nuova disciplina dei mercatini dell'antiquariato, si rivolge alla scrivente Direzione Regionale al fine di conoscere il trattamento fiscale cui assoggettare gli operatori "non professionali" qui indicati alla lettera b), considerando che questi:

- partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all'anno;
- possono vendere solamente beni di valore unitario inferiore alle cinquecentomila lire;
- non sono tenuti al possesso dell'autorizzazione commerciale di cui al d. lgs. 114/98.

Al riguardo occorre valutare se l'attività degli operatori non professionali realizzi esercizio d'impresa, ovvero attività commerciale non esercitata abitualmente.

Ai fini **dell'Imposta sul Valore Aggiunto**, l'**articolo 4 del Dpr 633/72** stabilisce che per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale.

ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa.

Analogamente, l'**articolo 51 del Dpr 917/86**, relativo alle **imposte sui redditi**, definisce come redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 ..., anche se non organizzate in forma di impresa.

Da un'analisi del quadro normativo citato si desume che il legislatore tributario qualifica come esercizio d'impresa, l'esercizio per professione abituale di attività individuate in base a parametri oggettivi, prescindendo dal requisito dell'organizzazione.
Occorre perciò definire il concetto di **professione abituale**, richiamando le più significative pronunce giurisprudenziali e interpretazioni ministeriali in materia.

La Corte di Cassazione[1], tra i criteri di accertamento della "professionalità" necessaria, ai sensi dell'articolo 2082 c.c., per l'acquisto della qualità di imprenditore, stabilisce che:
abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica, integranti il concetto di professionalità, vanno intese in senso non assoluto, ma relativo, poiché la qualifica di imprenditore può determinarsi anche da un solo affare in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta.
Secondo la stessa Corte[2] inoltre, il termine "abitualità", che delimita un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità dei comportamenti, ha un significato contrario a quello di "occasionalità" che traduce i caratteri della contingenza, dell'eventualità e della secondarietà di un'attività.

L'Amministrazione finanziaria con nota del 25/11/85 prot. 324692, ha precisato che l'abitualità può anche sussistere, allorquando rare prestazioni annuali siano ripetute nel corso di anni successivi tenuto conto anche della consistenza economica delle prestazioni rese e con R.M. 550326 del 24/11/88 si è espressa nel senso che i requisiti di professionalità e abitualità non si realizzano solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale.

Tali pronunce evidenziano come non esista una definizione univoca del concetto di "professione abituale" rendendosi pertanto necessaria un'analisi "caso per caso" delle circostanze obiettive che qualificano la soggettività passiva.

Nel caso degli antiquari di cui all'articolo 9 della legge regionale 10/2001, il criterio che distingue gli "operatori non professionali" dagli "operatori imprenditori" non trova alcun riscontro normativo o dottrinale in materia fiscale.

Consegue che i soggetti che partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte l'anno potrebbero comunque realizzare esercizio d'impresa (ai sensi dell'art. 51 del Dpr 917/86 e dell'art. 4 del Dpr 633/72), qualora l'attività prestata si manifestasse in modo dominante rispetto ad altre attività esercitate dagli stessi, quando cioè tale attività venisse ad assumere il connotato della **normalità** e della **tipicità** dell'occupazione del soggetto.

Esercizio d'impresa potrebbe realizzarsi in particolar modo, nel caso in cui il limite della partecipazione ai mercati (stabilito in sei volte all'anno), avesse valenza solo regionale, consentendo così agli operatori di partecipare ad un numero indeterminato di mercatini su tutto il territorio nazionale.

In tale ipotesi, i corrispettivi delle cessioni dei beni debbono essere assoggettati al regime IVA e rientrano nella categoria dei redditi di impresa.

Viceversa, nel caso in cui l'attività non presentasse tali connotati, i cui possibili indici sono: l'estensione del tempo riservato all'attività, la natura ed il volume dei mezzi impegnati, il risultato economico del lavoro svolto; le cessioni di beni non sarebbero soggette a IVA e, ai fini dell'imposizione diretta, i corrispettivi dovrebbero essere compresi tra i redditi diversi ai sensi dell'articolo 81 lettera i) del TUIR.

IL DIRETTORE
UFFICIO FISCALITA' GENERALE
(Dr.ssa F. Voltolina)

MV

[1] Sentenza n. 3690 del 1986.
[2] Sentenza n. 7153 del 1988, Sezione III penale.

Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE VENETO
- Ufficio Operazioni - Sezione Operazioni –
Campo San Polo 2122/A – Venezia – Tel. 0412202218 – Fax 0412202215

N. 52542 /221 di prot. 30100 Venezia, 30 OTT. 2001

OGGETTO: Legge Regionale 06.04.2001 nr. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche". Art. 9: mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE COMMERCIO
- 6 NOV. 2001
PROT. N. 9102 | STATISTICA 30302

ALLA REGIONE DEL VENETO **VENEZIA**
-Direzione Commercio-
(Riferimento n.n. 6634/49030302 del 07.08.2001)

e, per conoscenza:
ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE **VENEZIA**

Seguito nota nr. 3748/221 datata 15.02.1996 del soppresso Comando Zona Veneto-Tridentina (III) della Guardia di Finanza.
^^^^^^

1. In relazione alla richiesta formulata con il foglio cui si porge riscontro, si rappresenta che, non essendo intervenute modifiche alla disciplina vigente all'epoca delle precisazioni fornite con la nota a seguito, la normativa ivi richiamata deve ritenersi tuttora attuale.

   In particolare:

   A. gli "operatori c.d. non professionali", come definiti dall'art. 9, comma 2, della Legge Regionale nr. 10/2001, non sono soggetti a disciplina IVA per mancanza del "requisito soggettivo" di cui agli artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/72.

      Una operazione, infatti, rientra nel campo di applicazione dell'IVA quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

- oggettivo: deve trattarsi di una cessione di beni o prestazione di servizi;
- soggettivo: deve essere effettuata da imprese, artisti e professionisti, nell'esercizio di tali attività;
- territoriale: deve essere eseguita nel territorio dello Stato.

Se manca anche uno soltanto di tali requisiti l'operazione non rientra nel campo di applicazione dell'IVA.

Del resto, i limiti imposti dalla normativa regionale agli operatori non professionali, sembrano comunque escludere l'assoggettamento ad IVA della relativa attività che dovrebbe, invece, ravvisarsi qualora quest'ultima riveli, in ogni caso, un notevole impegno finanziario, organizzativo e funzionale (cfr. Comm. Trib. Centr., Sez. XIX, del 15.07.1989, nr. 5076);

B. ai fini dell'imposizione diretta, i proventi relativi alle attività commerciali svolte in maniera occasionale rientrano invece nella previsione dell'art. 81, comma 1, lett i, del D.P.R. nr. 917 del 1986 e, quindi, sono qualificabili come "redditi diversi". Ai sensi dell'art. 85, comma 2, del TUIR il reddito di cui alla lettera i, del comma 1 dell'art. 81 è determinato sulla base dei proventi percepiti nel periodo d'imposta, al netto delle relative spese sostenute e documentate. I proventi di cui trattasi, concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF e vanno indicati nel rigo RL 10 "Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente" della dichiarazione Mod. Unico/Persone Fisiche. Le relative spese vanno indicate nel rigo RL 20 "Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo RL 10" del medesimo modello.

Peraltro, con la risoluzione nr. 59812/S1/I° datata 31 gennaio 1996, la Direzione Regionale delle Entrate ha, a suo tempo, sottolineato come i soggetti partecipanti ai c.d. mercatini dell'antiquariato siano tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dal DPR nr. 633/72 nonché dal DPR nr. 600/73, allorché cedano beni che non appartengono alla loro sfera personale oppure che non sono dagli stessi collezionati.

2. In relazione alla soglia delle sei presenze annuali, il cui rispetto si rende necessario al fine di escludere il requisito della "professionalità" dell'operatore, si rappresenta che il predetto vincolo può essere vanificato qualora l'interessato ottenga il rilascio delle prescritte autorizzazioni per ogni singolo componente del proprio nucleo familiare.

Si precisa infine che i "privati" che frequentano i mercatini sovente si spostano tra una regione e l'altra, e pertanto difficilmente la citata disposizione potrà incidere sulle reali dimensioni del fenomeno, qualora non risulti accompagnata dalla previsione di un divieto assoluto di partecipare ai mercatini d'antiquariato in circoscrizioni territoriali diverse da quelle richiamate nell'atto autorizzativo.

IL COMANDANTE REGIONALE
(Gen. Brig. Mario MAUGLIANI)

IL COMANDANTE DEL NUCLEO REGIONALE PT
(Col. t. SA Giovanni Mainolfi)